ISTATUTU DE S'ASSOTZIU
ASSEMBLEA NATZIONALE SARDA

Versione 5.0 – Cabidanni 2025

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ART 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. cod. civ. e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni (in seguito denominato anche: Codice del Terzo settore o, per brevità, D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione senza scopo di lucro "ASSEMBLEA NATZIONALE SARDA". In seguito all'iscrizione presso il Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 117/2017, nella sezione b) - Associazioni di promozione sociale - e in costanza di essa la denominazione dell'associazione muterà automaticamente in "**ASSEMBLEA NATZIONALE SARDA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**", per brevità, in ogni atto o comunicazione, anche "**A.N.S. aps**".
2. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.
3. L'Associazione è dotata di autonomia giuridica e patrimoniale.

ART 2 – SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede in Via Giorgio Sotgia 5, 07100 Sassari (SS).
2. Con delibera dell'Assemblea ordinaria, l'Associazione potrà istituire sedi secondarie. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Coordinamento dell'Associazione ratificata dall'Assemblea Ordinaria.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II – FINALITÀ E ATTIVITÀ

ART 3 – FINALITÀ

1. L'Associazione promuove la partecipazione e il volontariato al fine di accrescere e diffondere una coscienza nazionale collettiva di popolo sardo, per sviluppare iniziative culturali e sociali di condivisione, partecipazione, solidarietà, civismo.
2. L'Associazione persegue le finalità statutarie applicando un modello atto a garantire la partecipazione democratica alla vita dell'Associazione, le pari opportunità e l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltreché la libera elettività delle cariche sociali.
3. L'Associazione non ha scopo di lucro, e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

a. raccogliere attorno a sé quelle forze e risorse umane che, in base all'attività svolta sia a livello nazionale che internazionale, qualifichino l'Associazione sotto il profilo sociale, culturale e artistico e affrontino con spirito unitario le tematiche legate all'accrescimento e diffusione della coscienza nazionale collettiva sarda;

b. valorizzare, stimolare e sostenere, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione sociale inclusiva nei vari settori di interesse, con la consapevolezza che l'espressione civica, culturale ed artistica rappresentano strumenti di crescita, formazione, maturazione e realizzazione delle persone, ed altresì di comunicazione, inclusione e promozione di processi di avanzamento civico, e in quanto tale va riconosciuta come parte integrante della vita dell'uomo e delle comunità;

c. promuovere l'utilizzo, la gestione e il recupero degli spazi sociali;

d. facilitare e sostenere l'istituzione di centri di cultura, di istituti e di corsi di attività legate alle lingue di Sardegna, alla storia e alla cultura sarda;
e. intraprendere ogni attività di promozione culturale a vantaggio dei propri associati e a favore della promozione sociale degli individui e di manifestazione della socialità e della crescita culturale della comunità sarda.

ART 4 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E ATTIVITÀ SECONDARIE

1. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, delle seguenti **attività di interesse generale** di cui all' art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:
   - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con particolare attenzione alle risorse presenti nella regione Sardegna e secondo le prescrizioni della lettera e del richiamato art. 5, D. Lgs. 117/2017;
   - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, con particolare attenzione alla valorizzazione della cultura sarda, alla diffusione e tutela delle lingue di Sardegna, mediante l'organizzazione di conferenze, congressi e seminari, secondo le prescrizioni della lettera i del richiamato art. 5, D. Lgs. 117-2017;
   - educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
   - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
   - formazione universitaria e post-universitaria e collaborazioni formative con gli enti predetti;
   - ricerca scientifica di particolare interesse sociale, secondo le prescrizioni della lettera h del richiamato art. 5, D. Lgs. 117/2017;
   - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, contrastando ogni atteggiamento discriminatorio, violento, sessista, xenofobo, autoritario, secondo le prescrizioni della lettera v del richiamato art. 5, D. Lgs. 117-2017;
- promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, secondo le prescrizioni della lettera j del richiamato art. 5, D. Lgs. 117-2017;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di

norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile, secondo le prescrizioni della lettera o del richiamato art. 5, D. Lgs. 117-2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, secondo le prescrizioni della lettera u del richiamato art. 5, D. Lgs. 117-2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e favorendo la costruzione di reti tra cittadini, associazioni, comitati, movimenti in Sardegna, secondo le prescrizioni della lettera w del richiamato art. 5, D. Lgs. 117-2017;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo le prescrizioni della lettera z del richiamato art. 5, D. Lgs. 117-2017.

2. Nell'ambito delle attività di interesse generale e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo, l'Associazione può:
a) indire selezioni, organizzare rassegne e concorsi amatoriali, partecipare ad iniziative promosse da altre organizzazioni, enti ed istituti in ambito sociale, culturale e artistico, nonché fornire la migliore assistenza alle iniziative destinate alla valorizzazione delle lingue di Sardegna, storia e cultura sarda;
b) organizzazare conferenze, congressi e seminari per analisi, dibattito e studio;
c) organizzare tutti i tipi di eventi e attività finalizzate alla formazione dei propri membri, collaboratori e sostenitori;
d) organizzare tutti i tipi di eventi informativi legati alle finalità dell'Associazione;
e) preparare proposte e argomenti relativi alle finalità dell'Associazione e creare di materiale informativo di qualsiasi tipo e in qualsiasi supporto;
f) creare un archivio per la raccolta dei materiali e delle attività dell'Associazione;
g) creare una biblioteca virtuale e/o fisica.

3. L'Associazione, può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo quanto disciplinato dall'art.6 del D. Lgs. 117/2017 e i limiti definiti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate ed istituite dall'Assemblea.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può altresì porre in essere attività secondarie ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, e pertanto sia attraverso la Creazione e Vendita di merchandising per l'autofinanziamento, la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, sia di raccolte pubbliche occasionali realizzate mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di iniziative, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante

sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi volontari ed eventuali dipendenti.
4. Nel perseguire i suoi scopi, l'associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra soci e i diritti inviolabili della persona.

TITOLO III – SOCI E SOSTENITORI

ART 5 – SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Assumono, la qualifica di soci le persone fisiche che, condividendo le finalità e gli ideali dell'Associazione e accettando le disposizioni recate nel presente Statuto, vedono accettata la loro domanda di adesione nei termini individuati nel successivo articolo.
3. Possono altresì aderire all'Associazione le persone giuridiche, nonché gli enti privi di personalità giuridica, configurati in forma di associazione di promozione sociale, ovvero associazioni senza scopo di lucro nei limiti individuati nell'art. 35, comma 3 del D. lgs. n. 117/2017, che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione.
4. In seguito all'accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale, l'Associazione provvede al tesseramento del socio.
5. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano: la qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 10 del presente Statuto.
6. I termini "socio" o "associato" assumono, nel presente statuto, significato equivalente.

ART 6 – PROCEDURA DI AMMISSIONE A SOCIO

1. La domanda di ammissione deve essere presentata al Coordinamento in forma scritta, secondo modalità da questo stabilite e fatte oggetto di comunicazione chiara e trasparente. La domanda di ammissione dell'associando deve contenere i propri dati identificativi e l'impegno ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto. Le persone fisiche minorenni possono assumere la qualifica di socio previo consenso scritto dei genitori o di chi ne ha la responsabilità genitoriale. Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato che incombono sul socio minorenne.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Coordinamento, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato entro 20 (venti) giorni.
4. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata ed è in ogni caso comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci. L'interessato, dopo i successivi 60 (sessanta) giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci che dovrà pronunciarsi alla prima seduta utile per riesaminare la domanda.

5. Il Coordinamento, coadiuvato dal Gruppo Datos e dalla Tesoreria, in seguito all'accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

ART 7 – DIRITTI DEI SOCI

1. Ogni socio ha diritto a un voto, che può essere espresso anche in modalità elettronica ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, di esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie, e di godere dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione o la nomina degli Organi dell'Associazione, in ossequio al principio di rappresentatività. Se persone fisiche minorenni, i soci non godono dell'elettorato passivo; l'elettorato attivo è esercitato, congiuntamente e in loro vece, da chi è investito della responsabilità genitoriale, fermo restando il diritto ad un solo voto.
3. Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori. L'accesso ai libri sociali è consentito, di norma, presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, ovvero per modalità telematica.
4. Coloro per i quali venga meno, per qualunque causa, la qualifica di socio dell'Associazione perdono i diritti connessi al tesseramento e decadono da qualsiasi incarico nell'Associazione.
5. Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.
6. La qualità di socio non è trasmissibile.
7. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dall'Assemblea in seduta ordinaria, effettivamente sostenute e rendicontate.
8. L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro e/o di collaborazione professionale retribuita anche ricorrendo ai propri associati, soggetti ad approvazione da parte dell'Assemblea.

ART 8 – DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- a versare la quota associativa annuale, il cui importo è stabilito dall'Assemblea Ordinaria, entro il 20 gennaio.

2. Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso.

ART 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per causa di morte, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione.
2. Il socio comunica per iscritto al Coordinamento la volontà di recedere dal rapporto associativo. Il recesso ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla

comunicazione ovvero ha effetto immediato se tale volontà è espressa dal socio stesso.

3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari il mancato rispetto delle norme statutarie, nonché delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o, in generale, l'assunzione di comportamenti ovvero lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali della Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
4. In tali casi, il Coordinamento dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

a. richiamo scritto;
b. esclusione dall'associazione.

5. Il Coordinamento adotta i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima, o di altra condotta o infrazione. Prima dell'emanazione del provvedimento sanzionatorio, il Coordinamento dovrà contestare per iscritto l'addebito al socio, in modo che egli abbia la possibilità di presentare al medesimo Coordinamento, nei successivi 5 giorni, le proprie controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, anche con facoltà di chiedere di essere sentito personalmente, di persona o con modalità telematiche.
6. Qualora, nel termine suddetto, il socio non presenti istanza di riesame, ovvero in caso di esito negativo di questa, il Coordinamento adotterà il provvedimento disciplinare, da comunicarsi per iscritto al socio. Contro il provvedimento, ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione, il socio potrà ricorrere all'Assemblea dei soci.
7. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

ART 10 – VOLONTARIATO

1. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Resta ferma la facoltà di iscrivere nel registro, con distinta annotazione, anche i volontari occasionali. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore.
2. L'Associazione può deliberare di rifondere al volontario le spese documentate affrontate per lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'Associazione, anche nella modalità di cui all'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo n. 117/2017.

ART 11 – SOSTENITORI

1. Sono Sostenitori le persone fisiche che oltre a condividere principi e valori dell'Associazione effettuano almeno una donazione annuale pari almeno alla quota associativa aumentata di €2, con mezzi economici ovvero donando un contributo fattuale in maniera prolungata nell'arco dell'anno associativo antecedente.
2. Le donazioni saranno rendicontate dal Tesoriere con l'ausilio del Gruppo Datos. Le contribuzioni in termini di opera e ingegno e contributi fattuali saranno sottoposte

all'attenzione del Coordinamento e del Gruppo Datos da parte dei Referenti Territoriali.

3. Il socio sostenitore può scegliere di partecipare alle attività delle Assemblee Territoriali e Settoriali.
4. L'associazione avrà un registro dei Sostenitori, curato e costantemente aggiornato dal Gruppo Datos con il supporto dei Referenti delle Assemblee Territoriali.
5. I Sostenitori non hanno diritto di voto se non nelle Assemblee Settoriali, ma sono sempre informati sulle attività dell'Associazione e possono partecipare alle Assemblee dei Soci se invitati.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI E FUNZIONAMENTO

ART 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
1. l'Assemblea dei soci (in seduta ordinaria o straordinaria)
2. le Assemblee Territoriali
3. le Assemblee Settoriali
4. il Coordinamento Nazionale (detto anche Coordinamento)
5. la Presidenza
6. il Tesoriere/la Tesoriera

2. Sono Gruppi Operativi dell'Associazione:
1. il Gruppo Tesoreria
2. il Gruppo Datos
3. il Gruppo Comunicatzione
4. il Gruppo Tradutziones.

3. A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive e si stabiliscono inoltre i seguenti principi:

a. eleggibilità libera degli organi sociali;
b. Gratuità delle cariche associative;
c. principio del voto singolo;
d. sovranità dell'Assemblea dei soci;
e. idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti;
f. non cumulabilità delle cariche all'interno dell'Associazione.

4. È inoltre stabilita l'incompatibilità con le cariche dell'Associazione nei seguenti casi:

- Dirigenti di partito politico
- Amministratori pubblici
- Dirigenti pubblici/Presidenti di Enti Pubblici di nomina politica
- Persone che sono tesserate e/o militano in associazioni in contrasto con lo Statuto o i valori e i principi associativi

5. Le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza ed è sempre ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati in sede di convocazione dell'esercizio di tali facoltà, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

6. Delle riunioni dell'Assemblea e del Coordinamento è redatto verbale sottoscritto dalla Presidenza (nella persona del Presidente o del Vicepresidente) e dal verbalizzante la seduta. Il verbale è conservato nei libri sociali.

ART 13 – L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo decisionale dell'associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci ed è l'organo atto a garantire la più ampia rappresentatività, pertanto è regolarmente costituita con la presenza di 1/3 dei Soci aventi diritto di voto e saranno considerati presenti per procura anche i soci che hanno delegato il loro voto (La delega del voto si esercita inviando una mail al Coordinamento entro le 24 ore antecedenti l'Assemblea nella quale viene indicato il coordinatore delegato per il proprio voto).
2. L'Assemblea dei Soci L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o, nel caso di sua impossibilità, da altro Coordinatore a tal fine delegato. Nelle assemblee dei soci deve essere presente la maggioranza dei coordinatori in carica.
3. L'Assemblea è convocata dalla Presidenza almeno tre volte l'anno, e ogni qualvolta il Coordinamento lo ritenga opportuno ovvero sia richiesto da un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto (lettera o mail o altri mezzi tecnologici ai recapiti risultanti dal Libro soci) inviato a ciascun socio almeno 15 giorni prima della data fissata.
Almeno 10 giorni prima dell'Assemblea devono essere comunicati con avviso scritto il giorno, il luogo, l'ora di inizio dell'Assemblea e l'ordine del giorno da trattare. Il 5% (o più) dei soci può richiedere per iscritto al Coordinamento l'inclusione di un punto all'ordine del giorno, a condizione che lo facciano entro i 7 giorni successivi alla prima convocazione dell'Assemblea.
4. L'Assemblea dei soci, al fine di agevolare la partecipazione di tutti, può essere convocata ciclicamente in località diverse della Sardegna.
Sarà sempre garantita la partecipazione anche tramite strumenti di videoconferenza per i soci che lo richiedano. L'Assemblea è validamente convocata anche in seduta esclusivamente telematica.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
6. L'Assemblea dei soci, riunita in sede ordinaria, ha le seguenti competenze inderogabili:
a. Delibera gli indirizzi generali di gestione e azione dell'Associazione;
b. Effettua proposte per lo sviluppo delle attività istituzionali di interesse generale, e per quelle secondarie e strumentali;
c. Convoca, mediante comunicazione effettuata dal Gruppo Datos l'elezione del Coordinamento;
d. Controlla e approva l'attività e la gestione del Coordinamento;
e. Conosce e controlla l'andamento generale e finanziario dell'Associazione;
f. Approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa;
g. Su istanza dell'associato interessato, si pronuncia sui provvedimenti disciplinari adottati dal Coordinamento;
h. Istituisce eventuali sedi secondarie dell'Associazione;
i. Si pronuncia sulle decisioni di rigetto delle domande di ammissione;
j. Revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
k. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

ART 14 – L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

1. L'Assemblea straordinaria, è l'organo decisionale particolare dell'associazione: essa è regolarmente costituita (in seduta telematica o in presenza o con modalità mista) se risulta presente almeno il 60% dei soci regolarmente iscritti nel Libro soci. Questa delibera:

a) sulle richieste di modifica dello Statuto;
b) sullo scioglimento dell'Associazione;
c) sulla nomina del liquidatore.
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sulle modificazioni dello statuto;
f) delibera le operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
d) delibera lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio, la nomina dei liquidatori.

2. L'ssemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati presenti. Le riunioni dell'Assemblea Straordinaria devono risultare da apposito verbale, firmato dalla Presidenza e dal verbalizzante e trascritto nell'Archivio delle Decisioni dell'Assemblea, reso disponibile ai soci.

ART. 15 – LE ASSEMBLEE TERRITORIALI

1. Le Assemblee territoriali (compreso "Su Disterru"), insieme all'Assemblea dei soci, sono una delle due unità base dell'Associazione. Le Assemblee territoriali hanno lo scopo di promuovere i principi, i valori e le attività dell'Assemblea Natzionale Sarda sul territorio di competenza.

L'ambito delle Assemblee territoriali è, in genere, quello comunale. Eccezionalmente, l'area territoriale può comprendere anche il raggruppamento di diversi comuni qualora non vi sia la possibilità di costituire delle Assemblee Territoriali in un unico comune.

2. Le condizioni per la formazione e la prosecuzione di un'Assemblea Territoriale sono le seguenti:

a) sia formata da almeno 5 associati;
b) eleggano un referente;
c) si riunisca almeno 4 volte l'anno;
d) svolgano almeno due eventi all'anno attinenti alle tematiche e agli obiettivi dell'Associazione;
e) usino il sardo nella comunicazione delle loro attività e promuovano il sardo e le lingue sarde alloglotte in ogni altro modo possibile.

3. Le Assemblee territoriali non hanno propria personalità giuridica. La struttura e il funzionamento delle Assemblee territoriali saranno disciplinate dalle stesse mediante linee guida interne.

ART. 16 – ASSEMBLEE SETTORIALI

1. Le Assemblee Settoriali (o anche AS) sono formate da coloro che desiderano liberamente aderirvi e saranno strutturate in base ad aree professionali, sociali, culturali.
2. Le condizioni per la formazione di un'Assemblea Settoriale sono le seguenti:

a. sia formata da almeno 5 persone, di cui almeno 3 associati;
b. eleggano un Referente;
c. svolgano periodicamente un lavoro di elaborazione volto a promuovere i principi, i valori e le finalità dell'Associazione dal punto di vista di ciascuno dei diversi settori, sia

esso scientifico, ambientale, linguistico, economico o afferente ad altra disciplina di studio e che possa essere utilizzato dall'Associazione per le proprie attività di promozione/comunicazione.

d. usino il sardo nella comunicazione delle loro attività e promuovano il sardo e le lingue sarde alloglotte in ogni altro modo possibile.

e. sia formata da almeno 5 persone, di cui almeno 3 associati;

f. eleggano un Referente;

g. svolgano periodicamente un lavoro di elaborazione volto a promuovere i principi, i valori e le finalità dell'Associazione dal punto di vista di ciascuno dei diversi settori, sia esso scientifico, ambientale, linguistico, economico o afferente ad altra disciplina di studio e che possa essere utilizzato dall'Associazione per le proprie attività di promozione/comunicazione.

h. usino il sardo nella comunicazione delle loro attività e promuovano il sardo e le lingue sarde alloglotte in ogni altro modo possibile.

3. Lo scopo delle Assemblee Settoriali sarà quello di promuovere i principi, i valori e le finalità dell'Associazione dal punto di vista di ciascuno dei diversi settori.

I compiti delle Assemblee Settoriali sono:

a. produrre materiale di ogni genere per i suddetti scopi educativi e divulgativi (es. report, analisi, linee guida etc.);

b. divulgare e promuovere gli scopi dell'Associazione tra persone ed entità esterne all'Associazione, ma legate alle aree di attività dell'Assemblea di settore, nonché a cercare la loro adesione all'Associazione;

c. Qualora le forze e le disponibilità lo consentano e quale scopo secondario e residuale, potranno organizzare conferenze, eventi, incontri e discussioni sui vantaggi dell'indipendenza temi coerenti con i valori e i principi e gli scopi dell'associazione, nell'area di interesse dell'Assemblea Settoriale.

4. Le AS saranno uniche sul territorio nazionale per ogni area o settore.

5. Alle AS possono aderire anche persone esterne all'associazione attraverso richiesta scritta alla mail istituzionale o via pec. La richiesta deve essere motivata e sarà analizzata dal Coordinamento e dal Referente AS. Tali persone saranno iscritte in un apposito elenco curato dal Gruppo Datos.

ART 17 – IL COORDINAMENTO NAZIONALE

1. Il Coordinamento è l'organo di amministrazione dell'Associazione, con funzioni esecutive. Il Coordinamento funziona grazie al contributo attivo di ciascun coordinatore, con l'obiettivo di organizzare e coordinare le attività dell'Associazione in un'ottica di massima collaborazione e di lavoro di squadra non solo per i soci e i diversi organi associativi ma anche per gli stessi Coordinatori.
2. La Presidenza, componente del coordinamento, non è l'unica autorità esecutiva, non detiene dunque un ruolo autoritario e centralizzato che lo rende responsabile di tutte le attività associative, responsabilità che ricade sul coordinamento nella sua interezza. Il Presidente è la figura guida che ha l'onore e l'onere di dirigere e facilitare il lavoro di tutti i coordinatori, attraverso la supervisione di una distribuzione equa del carico di lavoro e delle responsabilità, con l'obiettivo di promuovere un ambiente di collaborazione e condivisione dei compiti e delle responsabilità.

3. Il Coordinamento è dunque composto da:

a. Presidente;
b. Vicepresidente;
c. Tesoriere/a
d. Coordinatori/Coordinatrici.

Il numero di coordinatori eleggibili è il 7% del numero degli associati alla data di convocazione delle elezioni, ricompreso comunque in un numero minimo di 5 e un massimo di 11 persone, incluse le cariche di Presidente, Vicepresidente e Tesoriere.

4. Fanno inoltre parte del Coordinamento e possono partecipare alle riunioni, ma senza diritto di voto: il referente del Gruppo Datos (GD), il referente del Gruppo Comunicatzione (GC) e il referente del Gruppo Tradutziones (GTr).

5. I componenti del Coordinamento durano in carica due anni seguendo la formula 1 + 1, con diritto e dovere dell'Assemblea ordinaria di esprimere assenso (o contrarietà) sulla prosecuzione in carica di ciascun membro al termine del primo anno, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti. I membri del Coordinamento possono, durante questa fase non confermare la propria disponibilità a permanere come Coordinatore a seguito del primo anno di lavoro, terminando così la propria carica. In tal caso si provvederà ad elezioni suppletive, da svolgersi in analogia a quanto previsto per le elezioni del Coordinamento.

6. Al termine dei 2 anni, i membri del Coordinamento possono essere rieletti per un altro mandato, con la stessa formula 1 + 1.

7. Complessivamente ciascun socio può permanere come membro del Coordinamento (compresi i ruoli di Vicepresidente, Tesoriere e Presidente) per un massimo di 4 anni consecutivi, al fine di favorire la turnazione delle cariche negli organi sociali.

8. Le riunioni di Coordinamento sono regolarmente costituite quando sia presente la maggioranza dei coordinatori eletti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei coordinatori. I Coordinatori assenti possono delegare il proprio voto fino a tre volte nell'arco dell'anno associativo, con le stesse modalità di delega previste all'art. 10.

9. Il Coordinamento Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta dei Coordinatori con almeno 10 giorni di anticipo, derogabili in caso di casi straordinari di urgenza e necessità. Le riunioni del Coordinamento Nazionale devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario verbalizzante e trascritto nell'Archivio delle Delibere del Coordinamento Nazionale, reso disponibile ai soci.

ART 18 – COMPETENZE DEL COORDINAMENTO

1. Il Coordinamento Nazionale:

a. redige e propone i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee d'indirizzo approvate dall'assemblea dei soci;
b. predispone eventuali linee guida interne, attuative dello statuto, da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
b) compila il bilancio preventivo e il rendiconto contabile annuale, presentato ai soci durante la prima assemblea dell'anno contabile seguente o comunque entro il 28 febbraio;
c) cura gli affari di ordine amministrativo;
d) delega, tra i coordinatori, eventuali ruoli necessari quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: delegato alle A.T., delegato alle A.S., etc.;
e) garantisce la riconciliazione dei conti e il pareggio di bilancio;

f) garantisce la trasparenza finanziaria attraverso la pubblicazione periodica dei bilanci dettagliati;
g) implementa linee guida per la gestione del rischio finanziario e operativo, con piani di contingenza in caso di emergenze o crisi.
2. Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più coordinatori, si procederà alla sostituzione degli stessi mediante elezioni suppletive svolte con le medesime modalità previste per l'elezione del coordinamento.
3. Se nel corso dell'anno sociale viene a mancare il Presidente, sarà sostituito dal Vicepresidente in carica al momento delle dimissioni.
4. Se nel corso dell'anno sociale viene a mancare il Vicepresidente, ovvero questo è chiamato a subentrare come Presidente, sarà sostituito da uno dei Coordinatori in carica che dia disponibilità e abbia l'assenso dei 2/3 del Coordinamento, e il Coordinatore che diventa Vicepresidente verrà sostituito da elezioni suppletive. Se nessuno può essere individuato in questa maniera si procede a elezioni suppletive.
5. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Coordinamento Nazionale si intenderà decaduto, e spetterà all'Assemblea nominare il nuovo Coordinamento.
6. Le riunioni del Coordinamento sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART 19 – PRESIDENZA

1. Il Presidente e il Vicepresidente, sono i membri della Presidenza. Come tutto il Coordinamento e gli altri organi associativi, sono eletti dall'Assemblea dei soci.
2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, convoca e presiede l'assemblea dei soci e il Coordinamento Nazionale.
3. In caso di assenza, impedimento o di cessazione dalla carica del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
4. La Presidenza può conferire delega a uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.

ART 20 – TESORIERE E GRUPPO TESORERIA

1. Il Tesoriere eletto all'interno del Coordinamento Nazionale ha il compito di sorvegliare e controllare le risorse dell'Associazione, predispone il bilancio, bilanciare e regolare i conti, portare un libretto di cassa e altri documenti di tesoreria, supervisionando l'intera attività economica dell'Associazione, compresa quella delle Assemblee Territoriali. Allo stesso modo, spetta al Gruppo Tesoreria esaminare, approvare e pagare le fatture e le ricevute, da presentare periodicamente all'Assemblea dei soci, firmare e consegnare ricevute relative agli importi ricevuti dall'Associazione.
2. Qualora il Tesoriere sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea dei soci sopperisce un sostituto individuato tra i membri del Gruppo Tesoreria o del Coordinamento, affinché i Soci abbiano sempre una rappresentazione chiara dello stato di salute delle finanze associative.

ART. 21 – GRUPPO DATOS

1. Il Gruppo Datos è composto da membri che abbiano la capacità di gestire la segreteria e la banca dati dell'Associazione. Mantiene aggiornato il Libro dei Soci, si occupa della comunicazione interna all'associazione, dell'iscrizione dei nuovi soci, della convocazione delle Assemblee dei Soci e del Coordinamento Nazionale.
2. In collaborazione con il Gruppo Comunicazione gestisce la posta elettronica dell'Associazione e le mail di aggiornamento da parte delle A.T. e delle A.S.

ART. 22 – GRUPPO COMUNICATZIONE E GRUPPO TRADUTZIONES

1. Il Gruppo Comunicatzione è composto da membri che abbiano le competenze per gestire la comunicazione esterna dell'associazione. Dà le direttive per la comunicazione delle Assemblee Territoriali, Settoriali e per qualunque altra iniziativa associativa.
2. Ha autonomia nel lavoro, il quale sarà supervisionato dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e dal Coordinamento.
3. Il Gruppo Tradutziones è composto da membri che abbiano le competenze linguistiche.

ART. 23 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo (ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 117/2017) è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili o dei Commercialisti. L'Organo procede al controllo della correttezza della gestione dell'Associazione secondo le norme di legge e di statuto. In particolare:
a) provvede al riscontro della gestione finanziaria;
b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
c) esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi;
d) effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Coordinamento Nazionale.

ART. 24 – ELEZIONI

1. Il rinnovo del Coordinamento Nazionale avviene per elezione diretta da parte dei soci regolarmente iscritti. Il rinnovo dei rappresentanti dei gruppi operativi (G.C., G.D e G.Tr.) avviene con il rinnovarsi della carica stessa, per elezioni interne ai gruppi stessi. Le elezioni per il rinnovo di tutte le cariche del Coordinamento Nazionale devono essere svolte entro il 30 novembre.
2. Il periodo tra le elezioni e l'insediamento del nuovo Coordinamento Nazionale è chiamato "Periodo di transizione" e garantisce una corretta e lineare successione e l'adeguata formazione del nuovo Coordinamento. Durante il periodo di transizione, che va dal giorno seguente le votazioni al 28 aprile successivo, è auspicabile che siano svolte riunioni congiunte tra il Coordinamento uscente ed il Coordinamento "neo-eletto", anche se durante tali riunioni il diritto di voto è concesso solo ai membri del Coordinamento in carica.
3. Per la carica di Presidente può candidarsi qualunque tra i soci sia regolarmente iscritto da almeno un anno alla data di chiusura candidature e che abbia partecipato ad almeno 2 Assemblee dei Soci (ordinarie o straordinarie) e almeno 2 Assemblee territoriali.

4. Chiunque tra i soci regolarmente iscritti al 28 aprile dell'anno sociale in corso può candidarsi al Coordinamento Nazionale.
5. Il voto per il rinnovo del Coordinamento è personale e non delegabile, in quanto avviene in Assemblea convocata in via telematica e a scrutinio segreto, a cura del Gruppo Datos.
6. Le modalità di elezione sono:

a) elezione a scrutinio segreto per tutti i membri del coordinamento;
b) sistema elettorale a doppio turno per la carica di Presidente: un candidato deve raggiungere o superare la maggioranza assoluta (50% + 1 dei votanti) per essere eletto Presidente al primo turno; in caso non si raggiunga tale maggioranza, al secondo turno sono ammessi solo i due candidati più votati. Il primo eletto a maggioranza semplice sarà il Presidente a decorrere dal 1° gennaio.
c) il primo non eletto tra i candidati alla carica di Presidente sarà il Vicepresidente a decorrere dal 1° gennaio.
d) in caso di un solo candidato a Presidente, il Vicepresidente sarà il coordinatore più votato.

7. È possibile presentare la propria candidatura a mezzo pec/mail ovvero secondo le modalità descritte dai comunicati ufficiali del Gruppo Datos, inviate ai soci almeno 20 giorni prima del 1° giorno di votazioni.
8. Per quanto attiene alle modalità di elezione, i soci potranno esprimere:

n. x (X=n-2) preferenze per l'elezione dei membri del coordinamento, in cui "x" è il numero di preferenze che un singolo socio può esprimere e "n" è il numero risultante dalla percentuale calcolata (il 7% dei soci iscritti).

9. Gli esiti saranno comunicati agli associati dal Gruppo Datos il giorno successivo alla chiusura delle votazioni.
10. Nessun candidato, in nessun caso, può partecipare all'organizzazione delle votazioni.
11. Eventuali elezioni suppletive saranno svolte entro 45 giorni dalla comunicazione di dimissioni del membro del Coordinamento, secondo le modalità e le tempistiche previste per le elezioni normali di cui ai commi sopracitati.

TITOLO V – PATRIMONIO, BILANCIO, ESERCIZI AMMINISTRATIVI, LIBRI SOCIALI

ART 25 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a. quote associative;
b. contributi pubblici e privati;
c. donazioni e lasciti testamentari;
d. rendite patrimoniali;
e. attività di raccolta fondi;
f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, che ad essa fanno capo secondo le forme proprie della titolarità dei rispettivi diritti di disponibilità. Tutto quanto costituente il

patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, ivi inclusi gli avanzi di gestione, è destinato allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente Statuto.

ART 26 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, fermo il preventivo parere del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 27 - RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. Si possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
3. L'associazione dovrà redigere apposito rendiconto da cui risultino con chiarezza e precisione le spese sostenute e le entrate, da presentarsi all'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria. Tutte le attività saranno altresì svolte da Assemblea Natzionale Sarda in armonia con i principi e i valori associativi.

Art. 28 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Ogni anno il Coordinamento Nazionale predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione, e sul Coordinamento nella sua interezza ricade il dovere di pareggio di bilancio. Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 28 febbraio. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di ulteriori 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'associazione, da sottoporre per iscritto.
3. Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale o trasmessi al Gruppo Datos negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, affinché siano messi a disposizione di tutti i soci.
4. La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.
5. Il bilancio, approvato dall'Assemblea dei soci, è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017.

TITOLO VI – NORME FINALI

ART 29 – LIBRI SOCIALI

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, sono istituiti e aggiornati i libri sociali, ossia:

a. il libro degli associati;
b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Coordinamento;
d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo di cui all' art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, se istituito.

2. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 8, comma 3, del presente Statuto. Disposizioni di dettaglio procedurale possono essere demandate a disciplina regolamentare.

ART 30 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, le disposizioni attuative dello stesso, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.